

3. Il TPG è incorso in errore di diritto ritenendo che (i) la ricorrente non avesse agito in buona fede, (ii) la Commissione fosse in grado di gestire da sé il progetto e (iii) sussiste un presupposto per cui per il soggetto che invoca il principio della gestione di affari debba necessariamente agire all'insaputa dell'interessato.
4. Le valutazioni del TPG sui motivi relativi all'arricchimento senza causa e alla gestione di affari, da un lato, e al legittimo affidamento, dall'altro, sono contraddittorie.
5. Nel respingere la domanda della ricorrente fondata sulla negligenza ovvero sulla responsabilità per colpa, il TPG è incorso in errore nel considerare che la ricorrente non avesse addotto sufficienti argomenti, atteso che la questione parla da sé sui fatti di tale causa laddove la Commissione esercita poteri di riscossione sulla base del regolamento finanziario.
6. Il TPG è incorso in errore ritenendo (i) che esso non disponeva di elementi idonei che provano che le assicurazioni su cui aveva fatto affidamento la ricorrente fossero state fornite alla riunione del 2 ottobre 1998 e (ii) che fosse altamente inverosimile che tali assicurazioni fossero state fornite.
7. Il TPG è incorso in errore di diritto ritenendo che la mancata redazione da parte della Commissione di un verbale della riunione del 2 ottobre 1998 dimostrasse l'informalità di detta riunione e, da tale errore, non ha erroneamente tenuto conto della possibilità che la Commissione avesse fornito tali assicurazioni in un modo o nell'altro. Inoltre, il TPG ha ingiustamente preso in considerazione il modo attraverso cui le assicurazioni sono state trasmesse ed ha erroneamente ommesso di prendere in considerazione il particolare contesto, cioè vale a dire un contesto nel quale la Commissione si era impegnata a non fare altro che pagare per il lavoro effettuato sulla base di una specificazione contrattuale regolarmente costituita, e per il quale la Commissione aveva già le risorse finanziarie.

(<sup>1</sup>) GU L 356, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège il 5 febbraio 2007 — Stato belga/S.A. Les Vierges Du Vieux Tauves**

**(Causa C-48/07)**

(2007/C 82/38)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour d'appel de Liège

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Stato belga

*Convenuta:* S.A. Les Vierges Du Vieux Tauves

**Questione pregiudiziale**

Se la legge 28 dicembre 1992, che modifica il testo dell'art. 202 del code des impôts sur les revenus 1992 in riferimento alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (<sup>1</sup>), imponendo per il beneficiario del dividendo la detenzione di una partecipazione nel capitale della società che l'ha distribuito, nella parte in cui non riprende, *expressis verbis*, la necessità di una detenzione della piena proprietà ed autorizzerebbe implicitamente — secondo l'interpretazione fornita dall'appellata — la mera detenzione di un diritto di usufrutto sui titoli rappresentativi del capitale per poter beneficiare di un regime di esenzione d'imposta sui dividendi, sia compatibile con le disposizioni della suddetta direttiva relativa alla partecipazione nel capitale e, in particolare, con i suoi artt. 3, 4 e 5.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 6 febbraio 2007 — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/NV Firma Feryn**

**(Causa C-54/07)**

(2007/C 82/39)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Arbeidshof te Brussel

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

*Convenuta:* NV Firma Feryn